COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE TRIBUTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Prendin Francesco

DETERMINAZIONE N. 1394 DEL 03/05/2022

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO DI FIDUCIA ALL'AVVOCATO ALESSANDRO FORNASIERO PER LA DIFESA DEL COMUNE DI ROVIGO NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO DELLA SENTENZA EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROVIGO NEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO N. RG 40/2021, PROMOSSO DA N. S. (CON AVV. A. C.) AVVERSO AVVISO DI ACCERTAMENTO TOSAP N. 20/2015 – COD. SMART CIG: ZEA36140E1

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI il Decreto Sindacale n. 32 del 31.07.2019, con cui è stato conferito/confermato alla Dirigente Dott.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane, ed il Decreto Sindacale n. 34 del 31.07.2019.

PREMESSO che:

- in data 19.02.2021 (Prot. 12493/2021), N.S., assistito e rappresentato dall'Avv. A. C., notificava al Comune di Rovigo ricorso/reclamo con proposta di mediazione, avverso l'avviso di accertamento n. 20/2020 per omesso versamento della tassa di occupazione suolo pubblico (c.d. "TOSAP") permanente, per l'annualità 2015, adducendo la sussistenza di un preteso diritto di superficie di mq 4, con riferimento al chiosco edicola sito in Viale Trieste, d'angolo con via Mazzini, e la conseguente illegittimità della richiesta di pagamento della TOSAP stessa.
  Con la proposta di mediazione, il ricorrente proponeva di rideterminare la pretesa tributaria, previo ricalcolo della metratura, non solo in riferimento al 2015, ma anche a valere per le annualità successive, fino a quella attuale, con conseguente annullamento delle sanzioni irrogate, nonché il rimborso di quanto maggiormente pagato a titolo di TOSAP dal 2009 al 2014;
- con Prot. 33778/2021 del 11.5.2021, l'Ente comunicava al ricorrente il provvedimento di diniego dell'istanza di mediazione, adducendo l'inesistenza del preteso diritto superficiario, stante la mancata allegazione di alcuna prova scritta del diritto stesso, che gravava a carico del contribuente ai sensi del combinato disposto degli artt. 1350, comma 1, n. 2) e 22697 cod. civile;
- esauritasi la fase di mediazione, la causa era iscritta al Ruolo Generale n. 40/2021, avanti la CTP di Rovigo;
- con determina n. 1814 del 12/07/2021, il Comune di Rovigo affidava l'incarico di assisterlo nel giudizio tributario di primo grado all'Avv. Alessandro Fornasiero del Foro di Rovigo,

tramite affidamento diretto, sulla base della sua comprovata esperienza in ambito tributario e processuale tributario (come attestato dal *curriculum vitae,* agli atti dell'Ufficio);

- il Comune, *ut supra* rappresentato e assistito, si costituiva in giudizio a mezzo della comparsa del 19/7/2021;
- in data 27/09/2021, si teneva l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensiva, alla quale seguiva il rigetto dell'istanza stessa;
- il procedimento proseguiva nella fase di merito, giungendo all'udienza di discussione del 21/02/2022;
- seguiva il deposito della sentenza in oggetto, che disponeva la parziale soccombenza del Comune di Rovigo.
  Controparte aveva infatti richiesto: 1. di rideterminare l'importo dovuto per TOSAP 2015, calcolato su mq 15,00 anziché 19,00; 2. il rimborso delle (pretese) maggiori somme corrisposte dal 2009 al 2014.
  La CTP non ha accolto la richiesta di rimborso, ma ha tuttavia accolto la prima istanza, di ricalcolo della TOSAP, asseritamente per l'annualità 2015, ma con effetto a cascata anche sulle annualità successive.

CONSIDERATO che la sentenza di primo grado appare carente di motivazione, nonché affetta da gravi errori, in fatto e in diritto, a partire dal mancato esame dell'aspetto principale della vertenza, riguardante la sussistenza, o meno, del preteso diritto di superficie, come valutato dall'Avv. Fornasiero nel parere del 05/4/2022 (Prot. 23077/2022, agli atti dell'Ufficio).

RITENUTO, pertanto, opportuno impugnare la pronuncia di primo grado, procedendo con il relativo appello.

ATTESO che l'Avv. Ferruccio Lembo, risultato vincitore di pubblico concorso presso altra amministrazione pubblica, ha rassegnato le proprie dimissioni da titolare dell'Avvocatura Civica di Rovigo dal mese di gennaio 2021 e l'Ente è tuttora sfornito dell'Avvocato civico.

DATO ATTO che, nelle more dell'instaurando giudizio di appello, afferente il suddetto accertamento esecutivo TOSAP 2015, N.S. ha proposto un ulteriore ricorso avanti la CTP di Rovigo (Prot. 12437 del 22/02/2022), avverso l'avviso di accertamento esecutivo (N. 89/2021) per omesso versamento della TOSAP, relativa all'annualità 2016, vantando le stesse ragioni del precedente ricorso, per cui è opportuno che le due cause procedano parallelamente, a pena di minare altrimenti le ragioni della difesa, in entrambe le stesse.

VISTA la recente Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018), laddove è specificato che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del codice dei contratti pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese "solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza".

All'*intuitu personae* la Corte ricollega la libera scelta del difensore e la fiducia tra cliente e avvocato.

Alla riservatezza nel rapporto tra l'avvocato e il cliente la Corte ricollega la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti di difesa e la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato, che potrebbe essere minacciata dal dover precisare le condizioni di attribuzione dell'incarico.

RILEVATO quindi che:

- quello tra avvocato e cliente, anche quando il cliente è una pubblica amministrazione, è un rapporto speciale che trova fondamento nella fiducia;
- sussistono, nel caso di specie, delle ragioni di opportunità per conferire il presente incarico allo stesso legale che ha assistito il Comune nel giudizio di primo grado, nella persona dell'Avv. Alessandro Fornasiero del Foro di Rovigo, con studio in via San Giovanni, 31 – 45021 Badia Polesine (C.F. FRNLSN76A11G224D - P.IVA. 01435070295).

ATTESO che:

- il citato legale si è reso disponibile e ha presentato il preventivo di spesa complessiva per euro 1.749,75 (di cui € 1.682,45, per compensi imponibili + € 67,30 per CPA al 4%) acquisito al Protocollo Generale con il n. 25961/2022, allegato al presente atto a farne parte integrante, non ostensibile;
- il suindicato importo è ritenuto congruo sia in rapporto all'attività richiesta che in ragione del valore della causa, sulla base del DM 55/2014.

RILEVATO che:
- per il presente incarico, non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA) ovvero a strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- deve, in ogni caso, trovare applicazione la normativa in tema di tracciabilità e quindi è stato assunto lo SMARTCIG: **ZEA36140E1.**

RILEVATO CHE l'Avv. Fornasiero ha dato atto di avere richiesto alla Cassa Forense l'attestazione aggiornata della regolarità contributiva (DURC), che si riserva, pertanto, di produrre non appena gli verrà trasmessa dall'Ente previdenziale, fermo restando che il pagamento di alcun compenso non potrà essere corrisposto fintantoché il legale non avrà reso disponibile il suddetto DURC.

RITENUTO, conseguentemente, che, nel caso di specie, sia per l'entità della spesa che per l'urgenza di impugnare la suindicata sentenza, si possa procedere all'affidamento diretto dell'incarico.

VISTI:
- il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed, in particolare, gli artt. 50 e 107;
- l'art. 56, comma 2, lett. i) del vigente Statuto Comunale che attribuisce ai Dirigenti, oltre a quelli elencati dalla legge, i compiti di promuovere e resistere alle liti inerenti l'attività gestionale loro attribuita dalle leggi e dallo Statuto con il potere di transigere e conciliare;
- il Decreto Dirigenziale n. 64 del 19/04/2022, con il quale la sottoscritta ha designato il Dott. Francesco Prendin quale Responsabile del presente procedimento;
- il vigente Regolamento di Contabilità armonizzata, all'art.27;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021 avente ad oggetto *"Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, Bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati",* dichiarata immediatamente eseguibile;
- la Delibera di Giunta n. 80 del 15/03/2022, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2022/2024 e il Piano degli obiettivi 2022.

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e devono intendersi integralmente riportate;
2. **di conferire** all'Avv. Alessandro Fornasiero del Foro di Rovigo, con studio in via San Giovanni, 31 - 45021 Badia Polesine (C.F. FRNLSN76A11G224D - P.IVA. 01435070295), l'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Rovigo, assegnando allo stesso ogni e più ampio mandato in ordine alle azioni da intraprendere, nell'instaurando giudizio di appello della sentenza emessa dalla CTP di Rovigo nel procedimento giudiziario n. 40/2021, promosso da N. S. (con l'avv. A. C.), avverso l'avviso di accertamento n. 20/2020 per omesso versamento TOSAP permanente anno 2015;
3. **di impegnare** la spesa di **euro 1.749,75** a favore dell'Avv. Alessandro Fornasiero mediante imputazione al Cap. 040130/1360 "Altre spese legali" (conto finanziario U. 1.03.02.99.002 "Altre spese legali") del Bilancio di Previsione 2022;
4. **di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione

trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online;
5. **di dare atto** che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.
6. **di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per quanto di competenza.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale